



Allegato 1 alla Deliberazione 07 del 08 ottobre 2004

**REGOLAMENTO
Modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza**

Art. 1

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Convenzione istitutiva (di seguito Convenzione) dell'ATO n. 5 (di seguito ATO) il presente Regolamento stabilisce le modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 20 comma 1 della Convenzione.

Art. 2

L'art. 20 c. 1 della Convenzione prevede che:

- a) l'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Agenzia e da 8 membri nominati dall'Assemblea fra i suoi componenti;
- b) il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di Bologna e il Sindaco del Comune di Imola sono membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza;
- c) gli altri cinque membri sono nominati dalla Assemblea nel proprio seno in rappresentanza dei Comuni dell'Area di Pianura, dell'Area Montana nonché dell'Area Imolese;
- d) se uno dei membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza è eletto alla carica di Presidente dell'Agenzia, l'Assemblea procede alla nomina di sei membri.

Art. 3

I Comuni partecipanti alla Convenzione sono distribuiti nelle Aree territoriali previste dall'art. 20 comma 1 della Convenzione per l'elezione dei membri non di diritto dell'Ufficio di Presidenza secondo il seguente ordine:

Area Montana

Bazzano, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglion dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Savigno, Vergato.

Area di Pianura

Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa.

Area Imolese

Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Medicina, Mordano.

La Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e il Comune di Imola che fanno parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza, non sono inseriti nelle Aree territoriali di cui al comma precedente previsto dall'art. 20 c. 1 della convenzione per l'elezione dei membri non di diritto dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 4

La rappresentanza delle Aree territoriali nell'Ufficio di Presidenza è stabilita nel modo seguente.

- a) nel caso in cui il Presidente dell'ATO sia uno dei membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza, i componenti non di diritto dell'Ufficio di Presidenza devono essere eletti tre tra gli Enti Locali



appartenenti all'Area Montana; due tra gli Enti Locali appartenenti all'Area della Pianura e uno tra gli Enti Locali appartenenti all'Area Imolese;

b) nel caso in cui il Presidente dell'ATO sia un rappresentante dei Comuni dell'Area Montana i componenti non di diritto dell'Ufficio di Presidenza devono essere eletti, due tra gli Enti Locali appartenenti all'Area Montana, due tra gli Enti Locali appartenenti all'Area della Pianura e uno tra gli Enti Locali appartenenti all'Area Imolese;

c) nel caso in cui il Presidente dell'ATO sia un rappresentante dell'Area della Pianura i componenti non di diritto dell'Ufficio di Presidenza devono essere eletti tre tra gli Enti Locali appartenenti all'Area Montana uno tra gli Enti Locali appartenenti all'Area della Pianura uno tra gli Enti Locali appartenenti all'Area Imolese;

d) nel caso in cui il Presidente dell'ATO sia un rappresentante dei Comuni dell'Area Imolese i componenti non di diritto dell'Ufficio di Presidenza devono essere eletti tre tra gli Enti Locali appartenenti all'Area Montana e due tra gli Enti Locali appartenenti all'Area della Pianura.

Art. 5

La Assemblea per la nomina dell'Ufficio di Presidenza è convocata con le modalità indicate all'art. 17 c. 2 della Convenzione istitutiva dell' ATO.

Art. 6

Per l'elezione dei membri non di diritto dell'Ufficio di Presidenza il Presidente dell'Agenzia può proporre all'Assemblea una lista di candidati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 per la rappresentanza delle Aree Territoriali.

La relativa deliberazione è assunta ai sensi dell'art. 17 commi 6-7-8 della Convenzione dell' ATO.

Nel caso in cui il Presidente dell'ATO ritenga di non proporre una lista di candidati o quella proposta non venga approvata dalla Assemblea si procede a votazioni per Aree territoriali.

I Comuni rientranti nelle Aree territoriali di cui all'art. 3 procedono alla elezione dei rappresentanti previsti dall'art. 4 per ognuna delle Aree Territoriali.

Le votazioni per Aree territoriali si svolgono contemporaneamente nella medesima sede.

Ogni Comune può esprimere una sola preferenza qualunque sia il numero dei Rappresentanti che l'Area territoriale di appartenenza è chiamata ad eleggere ai sensi dell'art. 4.

Vengono eletti, nel numero fissato ai sensi dell'art. 4, i candidati che hanno ottenuto più voti in ragione delle quote di partecipazione detenute dai Comuni dell'Area territoriale di appartenenza che hanno partecipato alla votazione.

La relativa deliberazione è assunta ai sensi dell'art. 17 commi 6-7-8 della Convenzione dell' ATO.

Art. 7

Nel caso in cui, dopo la votazione per ambiti territoriali, ai sensi del precedente articolo 6 commi 2 e seguenti, non vi fossero eletti in numero corrispondente a quello previsto per una determinata Area territoriale, risulteranno eletti gli Enti Locali appartenenti alla medesima Area territoriale che detengono la quota maggiore di partecipazione all'ATO, in base alla Tabella di cui all'art. 4 della Convenzione.

Art. 8

In caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Ufficio di Presidenza, per qualsiasi motivo essa avvenga, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della Convenzione il Presidente dell'ATO procede alla convocazione degli Enti Locali appartenenti alla medesima Area territoriale di quello cessato, per eleggere un nuovo Rappresentante che resta in carica per il periodo rimanente.

Art. 9

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, del Presidente dell'ATO, si ha la decadenza automatica dell'intero Ufficio di Presidenza che deve essere ricostituito subito dopo l'elezione del nuovo Presidente.